

N. R.G.



**TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DICIOTTESIMA SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott. Riccardo Rosetti	Giudice rel. ed est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di primo Grado iscritta al n. r.g. 14322/2018 promossa da:

_____ nato il _____ in Armenia,
elettivamente domiciliato a Roma _____ presso lo studio dell'Avv.
Laura Bondi che lo rappresenta e difende in questo giudizio in virtù di delega in
atti:

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER
IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI
ROMA:**

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento protezione internazionale

Con ricorso ritualmente depositato il
cittadino armeno nato _____ (Armenia), ha impugnato il provvedimento
emesso il _____ e notificato il _____ con il quale la Commissione
Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma gli ha
negato il riconoscimento dello status di rifugiato e di forme complementari di
protezione.

Parte resistente si è costituita in giudizio a mezzo di funzionario delegato
chiedendo il rigetto dell'impugnazione. Il ricorrente è stato ascoltato dal Gop
delegato in data _____ e la causa è stata di seguito rimessa al giudice relatore
e riservata in decisione al Collegio.

oooo

L'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia
con l. n.722/54, definisce rifugiato "chi, temendo a ragione di essere perseguitato
per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato
gruppo sociale o per le sue opinioni politiche" ha dovuto lasciare il proprio paese
e non può per tali motivi farvi rientro.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Cass. n. 26822/07; n. 19930/07; n. 18941/06), la situazione persecutoria rilevante è quella di chi, per l'appartenenza ad etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze o stili di vita, rischi verosimilmente, nel paese di origine o provenienza, specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità fisica o libertà personale. La valutazione demandata quindi al Giudice del merito, adito in opposizione al diniego della competente Commissione, si deve fondare sulla verifica della ricorrenza di entrambi i dati oggettivi, quello afferente la condizione socio politica normativa del Paese di provenienza e quella relativa alla singola posizione del richiedente (esposto a rischio concreto di sanzioni); quindi, la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza dell'esercizio delle libertà democratiche, non sono elementi di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello status reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona.

Inoltre, anche il D.lgs. 251/07, di attuazione della direttiva 2004/83 CE per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, all'art.3, nel dettare i criteri di valutazione delle domande di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare la situazione individuale e le circostanze personali dalle quali desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Venendo al caso in esame, il ricorrente è stato ascoltato dalla Commissione in due sedute differenti e poi dal Giudice al quale oltre a confermare quanto detto in Commissione, ha ribadito di essere fuggito dall'Armenia l'8 maggio 2016 perché perseguitato politico e di essere stato mandato in Italia, dalla Francia, il 9 novembre 2016 perché in possesso di un visto per turismo italiano. Ha dichiarato che la sua intenzione era quella di andare a Barcellona, ed infatti sarebbe stato fermato al confine tra Francia e Spagna, perché aveva un amico che poteva aiutarlo e perché avrebbe voluto presentare la richiesta di asilo politico. Ha dichiarato di aver conseguito una prima Laurea in Economia in Armenia e di aver intrapreso altro corso di studi universitari presso la facoltà di Turismo dell'Università Russa di Himki, ma di non aver preso la seconda laurea; di provenire da famiglia benestante e di essere un simpatizzante del Partito BIK "Prosperosa Armenia" dal 2008 quando faceva il militare. Per le elezioni Presidenziali dell'epoca - ha riferito il ricorrente - che i militari sarebbero stati costretti a votare per Serzh Sargsyan leader del Partito Repubblicano; di seguito le elezioni si sarebbero svolte con gravi accuse di brogli per il Presidente in carica; il Presidente aveva indotto i militari a sparare sulla folla che lo contestava. In quella occasione il ricorrente avrebbe maturato la sua scelta politica di opposizione al Governo in carica. Dall'8.03.12 il ricorrente si sarebbe regolarmente iscritto al BIK e a riprova di ciò ha esibito alla Commissione e al Giudice, tesserino di iscrizione, in copia in atti con relativa traduzione e depositato in originale in udienza. Ha dichiarato di essere entrato nel suo partito - all'epoca guidato da Tsarukian che si opponeva a quello Repubblicano l'HIK guidato da Sargsyan attualmente ancora a capo del Governo in carica - per un senso di ribellione nei confronti del partito di Governo che costringeva gli studenti

che ne facevano parte, a partecipare forzatamente alle manifestazioni di piazza. Di seguito, ha raccontato il ricorrente, avrebbe assunto nel Partito una posizione di rilievo rivestendo la carica di Presidente del Consiglio degli studenti dell'Università di Erevan e di essersi così impegnato ad organizzare le proteste degli studenti contro le elezioni che si ritenevano truccate, contro l'aumento dei prezzi e contro tutta la politica del Governo di Sargsyan, proteste che sfociavano in manifestazioni di piazza. Il 6 marzo 2015, dopo una grande manifestazione contro il Governo tenutasi il giorno prima come ribellione all'annuncio fatto da Tsarukian di volersi ritirare dalla scena politica, la Polizia sarebbe andata a prelevare a casa per arrestarlo. Il ricorrente sarebbe quindi rimasto in carcere per tre giorni durante i quali sarebbe stato picchiato riportando la frattura di alcune costole, in carcere non avrebbe incontrato né giudici né avvocati ma gli sarebbe stato intimato di abbandonare la politica. Dopo il rilascio il ricorrente avrebbe iniziato a ricevere telefonate anonime minatorie nelle quali lo si avvisava che sarebbe stato ucciso o che gli interlocutori avrebbero fatto del male ai suoi familiari se avesse continuato a fare politica. Nel successivo mese di giugno del 2015 il ricorrente avrebbe organizzato insieme al Partito un'altra grande manifestazione per protestare contro il Governo che aveva aumentato il prezzo dell'energia elettrica: anche in quell'occasione sarebbe stato portato via dalla Polizia insieme ad altre 22 persone e condotto presso un ufficio del Ministero dell'Interno dove avrebbe subito nuove minacce e percosse, con rilascio il giorno successivo. In previsione delle modifiche costituzionali previste per il mese di dicembre 2015 volte a consentire al Presidente del Consiglio che stava terminando il secondo mandato, di rimanere in carica come Presidente della Repubblica - l'Armenia sarebbe passata da Repubblica Presidenziale a Parlamentare - il BIK aveva iniziato ad opporsi attivamente e, nel mese di settembre, il ricorrente sarebbe stato investito da una macchina: il ricorrente attribuiva questo incidente a dolo degli investitori, ritenendo così che le minacce ricevute per la sua attività politica si erano concretizzate. Nel mese di ottobre il ricorrente - mentre rientrava a casa - sarebbe stato aggredito da due uomini in borghese che lo avrebbero picchiato inducendolo così a trasferirsi nella città di [redacted] dove sarebbe rimasto per una settimana per poi rientrare ad [redacted]. Qui avrebbe iniziato a lavorare per un'agenzia di export ma sarebbe stato licenziato per essersi rifiutato di garantire un pacchetto di voti al Presidente in carica come era stato chiesto a tutti coloro che lavoravano per l'agenzia. Nel frattempo comprendendo di essere in pericolo, il ricorrente avrebbe stipulato un'assicurazione sulla vita che ha prodotto in atti in copia con traduzione ed esibito in originale. Nel gennaio del 2016 di rientro a casa avrebbe trovato tutto il mobilio distrutto senza tuttavia che mancasse alcun effetto personale e qualche tempo dopo - nonostante avesse nuovamente cambiato casa - era stato rintracciato ed aggredito da alcuni sconosciuti dentro la sua abitazione. Il ricorrente decideva così di trasferirsi nella città di Noyemberyan al nord dell'Armenia, al confine con la Georgia e poi - con un visto turistico ottenuto grazie ad alcuni trafficanti dopo aver cambiato il passaporto - sarebbe partito proprio dalla Georgia per evitare i controlli in uscita dall'Armenia. Il ricorrente in Italia vive in un CAS [redacted] frequenta la scuola d'italiano dei padri comboniani e lavora presso il ristorante [redacted] del quale ha fornito denominazione e indirizzo con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il ricorrente ha dichiarato di non poter far rientro in Armenia perché le minacce sono ancora

attuali e sono portate avanti nei confronti dei suoi familiari dai Servizi Segreti Armeni.

La Commissione - alla quale il ricorrente nelle due sedute ha fornito forse dettagli ancora più stringenti rispetto a quelli forniti avanti al Giudice - al quale ha comunque confermato tutto quanto già dichiarato precisando molti punti - ha respinto l'istanza di protezione. Infatti - pur ripercorrendo la vicenda del ricorrente e riportandosi a tutta la documentazione esibita - la Commissione ha ritenuto la vicenda "non credibile per essere inficiata da profili di vaghezza, genericità incoerenza".

Nel provvedimento di diniego la Commissione ha rilevato che le aggressioni lamentate si sono verificate in scontri di piazza effettivamente avvenuti ma che hanno coinvolto buona parte della popolazione, non potendo così essere comprovata la circostanza che fossero diretti nello specifico contro il destinatario. La Commissione ha, inoltre, posto l'accento sulle modalità di rilascio del passaporto avvenuto presso un ufficio di Polizia. Da ultimo la Commissione, sebbene non abbia posto in dubbio le aggressioni che il richiedente ha raccontato di aver subito, ha rilevato come non vi fossero prove del fatto che le aggressioni compiute ai danni del ricorrente provenissero da agenti statali e fossero giustificate con la sua attività politica.

A parere del Collegio il racconto del richiedente è lineare, coerente e realistico, supportato peraltro dalla documentazione in atti - esibita in udienza in originale - consistente in una tessera del Partito BHK, nei due passaporti esibiti in originale (il vecchio e il nuovo necessari per l'ottenimento del visto), nell'assicurazione sulla vita, nel certificato di reclutamento al servizio di leva, nel certificato attestante l'avvenuto licenziamento del _____ a ciò si aggiunga la cospicua documentazione prodotta in atti, relativa a numerosi articoli tratti da quotidiani, da siti di informazione, da rapporti di Amnesty International, Human Rights Watch, tutti comprovanti la fondatezza dei fatti storici raccontati dal ricorrente relativamente alle proteste politiche citate, alle modalità aggressive di repressione del dissenso portate avanti dalla Polizia che non hanno ancora avuto giustizia nonostante le numerose denunce dei singoli, dell'opinione pubblica nazionale e internazionale, dell'alto grado di corruzione (cfr *Transparency International "The State of corruption: Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova and Ukraine"*) e della grave crisi sociale che attanaglia ancora oggi l'Armenia, Paese in cui si verifica ancora un uso eccessivo della forza per reprimere il dissenso, la libertà di espressione non è garantita e si verificano molti casi di torture e maltrattamenti nelle carceri (cfr *Rapporto Amnesty 2016/17 2017/2018 e World Report Armenia 2018*).

I rilievi sollevati dalla Commissione circa la non ricollegabilità delle aggressioni subite dal ricorrente alla sua attività politica, non colgono nel segno. Le carcerazioni e le percosse subite dal ricorrente, riferite con lucidità e chiarezza, sono avvenute a margine di proteste di piazza effettivamente avvenute ed è del tutto plausibile che il ricorrente sia stato aggredito proprio per la sua attività politica. Il ricorrente ha riferito di dettagli che lo riguardavano personalmente, come l'essere stato trattenuto dalla Polizia e picchiato in almeno due occasioni, descrivendo circostanze del tutto coerenti nel contesto descritto della situazione

politica nel Paese di origine: tali episodi di protesta politica trovano riscontro nella di cronaca politica internazionale. Il profilo politico del ricorrente è stato, poi, delineato con linearità e coerenza, dall'inizio del manifestarsi delle sue scelte politiche, alla successiva adesione al partito di opposizione, fino al ruolo di coordinatore locale assunto negli ultimi tempi: il tutto ha trovato riscontro nei documenti che il ricorrente ha potuto produrre e non è ragionevole né logico considerare le aggressioni subite estranee all'attività politica del ricorrente.

Per quanto riguarda la circostanza del rilascio del passaporto si rileva che davanti al Giudice il ricorrente ha riferito di essersi rivolto ad alcuni trafficanti che avrebbe pagato ma ciò, considerato l'elevato livello di corruzione esistente in Armenia, non esclude automaticamente che poi il rilascio e il ritiro possano essere avvenuti presso un ufficio di polizia del territorio – circostanza dichiarata in Commissione - in cui presumibilmente operava personale corrotto. La circostanza poi della partenza dalla Georgia e non dall'Armenia, conferma le preoccupazioni del ricorrente di non lasciare tracce e sfuggire proprio ai controlli in uscita.

La narrazione effettuata, supportata dalla documentazione allegata, vale a rappresentare le ragioni della fuga che è stata giustificata dalla persecuzione avviata nei suoi confronti in ragione della attività politica e della militanza attiva nel BHK, principale partito di opposizione al Partito HHK guidato dall'attuale Presidente della Repubblica Armena Tsarukian e al potere ormai da molti anni.

Appare evidente come il ricorrente abbia fatto ogni sforzo in Commissione per circostanziare la domanda e che il fatto di non aver potuto addurre elementi di specificità ulteriori, si spiega proprio per la tipologia della vicenda in questione, per le modalità di persecuzioni messe in atto nei suoi confronti da Polizia e da persone con buona probabilità legate ai Servizi Segreti Armeni che operano presumibilmente in incognito. Ancora per quanto riguarda la credibilità del ricorrente la Suprema Corte (Sent. 15782/14) ha ricordato la centralità dell'art.3 co.5 Dlgs.251/07 ribadendo che *"le lacune probatorie del racconto del richiedente asilo non comportano necessariamente inottemperanza al regime dell'onere della prova, potendo essere superata dalla valutazione del giudice di merito è tenuto a compiere delle circostanze indicate dalle lettere da a) ad e) della citata norma"*. Ebbene, nel caso di specie, il ricorrente ha evidentemente compiuto ogni ragionevole sforzo per comprovare la propria domanda e le lacune, del tutto secondarie, non inficiano ad avviso del Collegio la struttura e la credibilità della narrazione.

Considerato il quadro come sopra illustrato, appare del tutto verosimile che il ricorrente in caso di rientro nel suo Paese d'origine sarebbe esposto al concreto rischio di persecuzione e discriminazione sotto diversi profili, come già avvenuto, e metterebbe a rischio ulteriore i propri familiari che hanno già pagato un caro prezzo per l'attività politica del figlio *"chiedono sempre di me. Si presentano come polizia armena. Mio padre è stato licenziato dal lavoro per colpa mia. Mio padre era un ingegnere agrario e lavorava alla metropolitana. Era responsabile dei lavori... Un licenziamento in tronco era uno dei migliori ingegneri. Dunque non c'erano altri motivi. Mio padre mi ha detto che era probabilmente per colpa mia"* (cfr dichiarazioni rese dal ricorrente in commissione nella seduta dell'8.9.2017).

Ricorrono i presupposti, pertanto, per attribuire al ricorrente lo status di rifugiato politico. Ai sensi della Convenzione di Ginevra *"E' riconosciuto"*

rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese". Specifica la normativa nazionale che gli atti di persecuzione paventati debbono essere sufficientemente gravi per natura o frequenza da rappresentare una violazione dei diritti umani fondamentali, potendo assumere, tra le altre, la forma di atti di violenza fisica o psichica, di provvedimenti legislativi, amministrativi e giudiziari, discriminatori per la loro natura o per le loro modalità di applicazione, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto dei mezzi di tutela giuridica, azioni giudiziarie in conseguenza di prestare servizio militare in un conflitto quando questo possa comportare la commissione di crimini, atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

A sua volta l'art.5 del D.lgs.251/07 prevede che *"responsabili della persecuzione e del danno grave possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato e soggetti non statuali se i soggetti sopra citati comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi."*

E' altresì onere del giudice *"avvalendosi dei poteri officiosi d'indagine ed informazione indicati nell'art. 8 del d.lgs n. 25 del 2008, non limitarsi ad un accertamento prevalentemente fondato sulla credibilità soggettiva del ricorrente ma verificare la situazione del paese ove dovrebbe essere disposto il rientro"* (Cass. Ord. n. 17576 del 27/07/2010).

Potendo in questa prospettiva inquadrare il caso di specie in una persecuzione per le proprie opinioni politiche va riconosciuto lo status di rifugiato all'istante in quanto i fatti narrati dal ricorrente sono idonei ad integrare il rischio di persecuzione diretta come previsto dalla normativa citata.

Spese irripetibili per essere il ricorrente ammesso al gratuito patrocinio.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione del provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, così provvede:

- **riconosce** a : _____, nato il _____ in Armenia, lo status di rifugiato ai sensi degli artt. 7 e ss. Del D.lgs n. 251/07
- **dichiara** irripetibili le spese di lite.

Così deciso, in Roma, il _____ luglio 2018.

Il Presidente
Luciana Mangioanni

depositato in Cancelleria.

il _____

LUG. 2018



IL CANCELLIERE
Troianelli Filippo